




Città di Bellinzona

# Messaggio municipale no. 559

**Nuovo Regolamento comunale per la  
fornitura di energia elettrica**

16 febbraio 2022  
Commissione competente  
Commissione della legislazione



## Sommario

<b>1.</b>	<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Breve istoriato sulla liberalizzazione mercato elettrico</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Struttura del Regolamento</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>Nel merito dei singoli capitoli e articoli</b>	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>Conclusioni</b>	<b>7</b>
<b>6.</b>	<b>Dispositivo</b>	<b>7</b>

Lodevole Consiglio comunale,  
Signore e Signori Presidente e Consiglieri comunali,

il Municipio sottopone alla vostra attenzione il progetto per un nuovo Regolamento comunale per la fornitura di energia elettrica per le decisioni di competenza del Consiglio comunale.

## **1. Premessa**

L'attuale Regolamento comunale per la fornitura di energia elettrica è entrato in vigore nel 2010. Nel frattempo, è stata costituita l'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB), Ente autonomo di diritto comunale, che di fatto è subentrata alle Aziende municipalizzate di Bellinzona. Inoltre, nell'ultimo decennio, il mercato elettrico e le relative normative sono mutati considerevolmente motivo per cui, alla luce di questi cambiamenti, si rende ora necessario rivedere le disposizioni legali che regolano la fornitura di energia elettrica.

Attraverso un nuovo Regolamento, s'intende porre basi legali solide per poter operare con la necessaria prontezza e flessibilità nella distribuzione e nel commercio dell'energia. Rispetto alla precedente versione, l'intenzione è quella di emanare un regolamento di facile lettura, più dinamico e meno ridondante. Questo obiettivo è stato raggiunto tramite lo snellimento del testo, semplificando i passaggi ed eliminando riferimenti diretti a informazioni che già figurano nelle Ordinanze. Tramite questi accorgimenti ed una nuova sistematica dei vari disposti, si è giunti a un nuovo impianto giuridico in grado di rispondere alle attuali esigenze e di adattarsi ai cambiamenti futuri. In questo senso, la presentazione della corrispondenza uno ad uno dei vecchi articoli con i nuovi, generalmente utilizzata per questo tipo di messaggio, non è in questa sede più possibile.

## **2. Breve istoriato sulla liberalizzazione mercato elettrico**

La liberalizzazione del mercato elettrico è iniziata nel 2009, ed è stata originariamente rivolta solamente ai grossi clienti, ovvero tutti coloro il cui consumo annuo di energia supera i 100'000 kWh/anno. Questo primo passo verso l'apertura del mercato è andato a buone fine e anche l'Azienda ha saputo reagire e organizzarsi per affrontare con successo l'epocale cambiamento. Per quanto riguarda invece i piccoli clienti, ovvero chi consuma energia in quantitativo inferiore ai 100'000 kWh/anno, la liberalizzazione, inizialmente prevista dal 2014 è stata rimandata più volte. Una delle cause di questa protrazione sono state le lunghe trattative e la seguente rinuncia dell'accordo quadro con l'Unione Europea, così come la messa in atti della Strategia 2050 portata avanti prioritariamente dal Consiglio federale.

Il Governo federale sta ora pensando di passare ad una nuova fase della liberalizzazione del mercato elettrico con la possibilità per ogni consumatore di acquistare l'elettricità da qualsiasi fornitore in Svizzera. È presumibile che questo progetto possa concretizzarsi nel giro di 3 / 5 anni. L'effetto di un'eventuale liberalizzazione completa si farà sentire soprattutto sui costi amministrativi delle aziende elettriche: i sistemi informatici e i processi di lavoro per la gestione dei clienti subiranno importanti cambiamenti. Saranno quindi necessari cambiamenti e investimenti in sistemi informatici, in nuovi concetti nella gestione della clientela e nel marketing, indirizzi in cui l'Azienda sta già investendo.

A tutt'oggi non è chiaro se e quando la liberalizzazione completa del mercato elettrico potrà essere ultimata. Se da una parte un'apertura totale potrebbe dare degli impulsi commerciali innovativi

all'attuale regime di semi-monopolio, dall'altra i benefici economici per i piccoli clienti finali sarebbero tutt'altro che scontati e un mercato completamente liberalizzato ridurrebbe notevolmente i margini di manovra oggi concessi all'Azienda (e al Municipio) in materia di politica energetica e ambientale regionale (si pensi alla decisione politica e strategica di rinunciare sin dal 2012 alle fonti nucleari e carbonfossili nel mix di fornitura di elettricità ai clienti vincolati che in caso di liberalizzazione totale saranno liberi di acquistare l'energia altrove, vanificando gli indirizzi ambientali in tal senso).

La sfida di questa seconda fase di apertura sarà quella di permettere a tutti i clienti in Svizzera di beneficiare della libertà di scelta e di maggiore trasparenza, proteggendo nel contempo le economie domestiche da speculazioni di prezzo come quelle verificatesi a fine 2021 a scapito dei clienti già oggi sul libero mercato.

Di fronte a queste incognite politiche e commerciali ancora aperte, l'Azienda non può rimanere impreparata e necessita degli strumenti per far fronte ad una possibile nuova tappa nella liberalizzazione del mercato.

Per questo motivo l'obiettivo da raggiungere proponendo questo nuovo Regolamento è quello di mantenerlo ai passi con i tempi e con la legislazione attuale, rendendolo flessibile ed aperto ai nuovi possibili sviluppi, evitando tuttavia riferimenti diretti alla seconda fase di liberalizzazione del mercato elettrico, oggi non ancora decisa. Il nuovo Regolamento definisce inoltre in maniera chiara diritti e doveri dell'Azienda verso i propri clienti nel suo ruolo di gestore di rete, ruolo che rimarrà in ogni caso anche in caso di liberalizzazione totale del mercato elettrico.

### **3. Struttura del Regolamento**

La presente proposta di nuovo Regolamento è stata sottoposta alla Sezione enti locali per un esame preliminare. Le raccomandazioni che ne sono scaturite sono già state implementate nella presente versione.

- I. Disposizioni generali
- II. Allacciamento alla rete di distribuzione
- III. Impianti interni e apparecchi di misura
- IV. Fornitura di energia
- V. Fatture e pagamenti
- VI. Contenzioso

### **4. Nel merito dei singoli capitoli e articoli**

Qui di seguito saranno esposti alcuni articoli del nuovo Regolamento su cui si vuole mettere l'accento:

- I. Disposizioni generali

Come già detto in precedenza, l'Ente autonomo della Città di Bellinzona Azienda multiservizi Bellinzona (AMB) ha una propria personalità giuridica e questo nuovo statuto giuridico è stato messo in evidenza nell'art. 1.01.

L'art. 2.01 circostrive lo scopo e il campo di applicazione del Regolamento: si descrivono le competenze di AMB in materia di costruzione, gestione e manutenzione della rete elettrica nonché si disciplinano i rapporti tra l'Azienda e i clienti nel campo della fornitura del servizio di rete e della fornitura di energia elettrica in particolare per quanto riguarda le modalità e le condizioni di fornitura così come gli aspetti finanziari (tariffe). Esso è applicabile ad ogni consumatore finale (indipendentemente se è fisso a tariffa o a libero mercato che acquisti energia da AMB o da terzi) che utilizza la rete AMB per il suo approvvigionamento di energia elettrica.

L'art. 4 e l'art. 5 sono strettamente legati alle relazioni tra Azienda e cliente per quanto riguarda le basi giuridiche rispettivamente disciplinano la registrazione e l'elaborazione dei dati. Sostanzialmente quest'ultimo articolo autorizza l'Azienda a gestire informazioni relative a impianti e clienti, sempre nel rispetto delle relative norme della legislazione federale e cantonale sulla protezione dei dati (LDP).

## II. Allacciamento alla rete di distribuzione

La legge federale sull'approvvigionamento elettrico e il suo Regolamento di applicazione (LA-LAEI e RLA-LAEI) definiscono i comprensori di rete di distribuzione per tutte le aziende distributrici ticinesi. Per contro, il Piano regolatore è di regola determinante per sancire l'obbligo di allacciamento da parte dell'Azienda su suolo comunale e nel caso specifico si fa riferimento a più atti pianificatori derivanti dal processo di aggregazione (art. 6.01).

Di seguito indicazioni tecniche circa il limite di proprietà (tra Azienda e cliente) che si definisce attorno al dispositivo di protezione contro le sovracorrenti (DPS) che ogni allacciamento possiede: a partire dalla parte cliente del DPS si snoda il cosiddetto impianto interno per la cui installazione, manutenzione e mantenimento in buono stato è responsabile il proprietario.

In questa sede, oltre alle condizioni tecniche quadro, s'intende codificare la procedura per la richiesta di nuovi allacciamenti, modifiche e/o ampliamento di allacciamenti esistenti.

Da ultimo si descrive in questo capitolo l'obbligo, per chi intenda eseguire o far eseguire da terzi scavi di qualsiasi genere su area pubblica o privata o altri lavori che potrebbero danneggiare gli impianti AMB o metterne in pericolo l'esercizio, di preventivamente informarsi presso l'Azienda che ordinerà le misure di sicurezza adeguate e fisserà la partecipazione alle spese.

## III. Impianti interni e apparecchi di misura

Analogamente al capitolo precedente, l'art. 8 disciplina le modalità procedurali per l'esecuzione, la modifica o l'ampliamento delle installazioni interne, nonché i doveri del titolare dell'allacciamento.

Gli artt. 9 e 10 trattano il tema degli apparecchi di misura e ne definiscono gli aspetti tecnici. Parimenti si disciplinano le possibili disfunzioni, le verifiche della taratura e la gestione degli errori di misura.

#### IV. Fornitura di energia

Il capitolo include le condizioni quadro di fornitura di energia e si definiscono i casi in cui l'Azienda ha diritto di limitare o sospendere totalmente l'erogazione. In pratica si tratta dei casi di forza maggiore, di eventi straordinari, di penuria di energia.

Si definiscono le modalità di richiesta e disdetta della fornitura di energia, le richieste di modifica e di trasferimento del cliente e si puntualizza la posizione del cliente quale debitore nei confronti dell'Azienda.

Inoltre, viene precisato il concetto di energia di soccorso (il cliente che rimane senza contratto di fornitura) e le modalità della relativa erogazione.

Per quanto riguarda il tariffario, vista la natura delle tasse in questione e i criteri che le determinano, si demanda ad una regolamentazione a livello esecutivo (artt. 16 e 17). Da notare che le categorie tariffali, i prezzi dell'utilizzazione di rete e del Servizio universale sono definiti annualmente dall'Azienda in base alla legislazione federale, pubblicati entro il 31 agosto di ogni anno e sono validi per l'anno successivo. Essi sono sottoposti al regolatore federale (ElCom); la loro determinazione non rientra pertanto nello scopo del presente Regolamento.

#### V. Fatture e pagamenti

Si regola, in questa sede, la determinazione dei costi. Come detto, le tariffe di utilizzazione vengono disciplinate unicamente a livello di Ordinanza, per contro per le tasse di allacciamento, il Regolamento prevede una specifica per tipo di allacciamento rispettivamente introduce degli importi minimi e massimi. Tipicamente questo tributo è stabilito sulla base della potenza massima allacciata (misurata in kVA).

Da ultimo si precisa che tutte le opere di genio civile necessarie per un allacciamento o per una sua modifica sono a carico del richiedente.

Sono pure disciplinate le modalità di pagamento e di gestione dei debitori.

#### VI. Contenzioso

Questo capitolo orienta sull'inquadramento giuridico rispettivamente le vie legali e le istanze per i vari tipi di contestazioni che si dovessero presentare. Uno spazio è riservato alla gestione delle cauzioni rispettivamente si disciplina l'installazione di un contatore a "pre-pagamento" per clienti morosi.

#### VII. Disposizioni finali

Il nuovo regolamento sostituisce ed annulla ogni precedente disposizione vigente in materia mentre l'entrata in vigore è prevista retroattivamente per il 01.01.2022.

## 5. Conclusioni

L'adozione del presente Regolamento permetterà di disporre di uno strumento legislativo al passo con i tempi, in grado di rispondere con prontezza alle attuali e future esigenze nella distribuzione di energia elettrica.

## 6. Dispositivo

In considerazione di quanto sopra esposto, codesto lodevole Consiglio comunale è quindi invitato a voler **risolvere:**

---

**1** - È approvato il Regolamento comunale per la fornitura di energia elettrica come da testo allegato e parte integrante del presente Messaggio municipale.

---

**2** - Il Regolamento comunale per la fornitura di energia elettrica entra in vigore retroattivamente il 01.01.2022.

---

**3** - Il Municipio è incaricato del seguito della procedura di ratifica.

---

Con ogni ossequio.

**Per il Municipio**

Il Sindaco  
Mario Branda

Il Segretario  
Philippe Bernasconi

Allegato:

- Regolamento